

CIRCOLARE n. 10.2019

A tutti i clienti

Loro sedi

Giussano, 13 novembre 2019

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI DAL 01.01.2020: PRIME DISPOSIZIONI

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 31.10.2019, ha indicato le regole per la cosiddetta "lotteria degli scontrini" specificando gli obblighi previsti dal cedente e dal committente.

COS'E' LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Introdotta come lotta all'evasione e incentivo ai consumatori a richiedere il rilascio degli scontrini elettronici, permette di poter partecipare all'estrazione di premi attribuiti in una lotteria nazionale con cadenza mensile e annuale.

CHI PUO' PARTECIPARE

Tutti i contribuenti privati maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni e di servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La partecipazione è consentita anche per gli acquisti documentati da fattura, i cui dati sono trasmessi telematicamente.

ADEMPIMENTI DELL'ACQUIRENTE

La persona fisica che vuole partecipare deve comunicare la propria volontà dando al cedente il proprio "codice lotteria" (codice personale rilasciato dal "Portale Lotteria" dell'Agenzia delle Entrate).

ADEMPIMENTI DELL CEDENTE

Il cedente deve munirsi di un registratore telematico che consenta l'acquisizione del "codice lotteria", che gli viene comunicato dal cliente al momento della registrazione dei dati dell'operazione di acquisto.

La configurazione del registratore deve intervenire entro il 31.12.2019.

Fino al 30.6.2020 i registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), come le **farmacie**, non possono trasmettere i dati per la lotteria per motivi di privacy.

DATI DA TRASMETTERE

Il registratore di cassa genera un file xml contenente **esclusivamente** i dati degli scontrini riportanti il “codice lotteria”; la trasmissione dovrà contenere quanto segue:

- denominazione del cedente;
- identificativo del documento trasmesso;
- identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
- data e ora del documento;
- importo del corrispettivo, con il dettaglio del pagamento e della quota non pagata;
- codice lotteria del cliente.

In caso di annullamento dell’operazione o di reso, si dovrà comunicare il tutto in via telematica.

Si comunica inoltre che:

- ciascun file xml può contenere da 1 a 100 documenti;
- il file trasmesso, dopo la fase di verifica iniziale, potrà essere accolto o scartato.

SANZIONI

Sono previste sanzione da € 100 a € 500 all’esercente che rifiuta il codice lotteria del contribuente o non trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati della singola operazione.

PREMI

I premi ai partecipanti alla lotteria saranno indicati con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; saranno istituiti premi speciali a favore dei soggetti che effettuano operazioni con pagamento elettronico.

Verranno inoltre attribuiti premi anche agli esercenti che hanno certificato le cessioni di beni tramite l’invio telematico dei corrispettivi.

Lo studio rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

